

Codice A1813C

D.D. 30 aprile 2026, n. 821

**T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022. Riqualificazione corpi idrici piemontesi DGR 15-374 del 18/11/2024. Autorizzazione idraulica n. 30/2026 e concessione breve per "Interventi di sistemazione idraulica da eseguire su di alcuni tratti del torrente Banna in Comune di Balangero (TO)" Richiedente: Comune di Balangero (TO).**



**ATTO DD 821/A1813C/2026**

**DEL 30/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022. Riqualificazione corpi idrici piemontesi DGR 15-374 del 18/11/2024.

Autorizzazione idraulica n. 30/2026 e concessione breve per “Interventi di sistemazione idraulica da eseguire su di alcuni tratti del torrente Banna in Comune di Balangero (TO)”

Richiedente: Comune di Balangero (TO).

Con nota, pervenuta a questo settore in data 31/03/2026 al prot. 15877, il Comune di Balangero (TO) ha trasmesso il progetto degli interventi in oggetto richiamati che risultano sommariamente di seguito descritti.

1. Rimozione specie esotiche e rinaturalizzazione (a monte del ponte di via Lanzo) – in quest’area è prevista la rimozione selettiva di specie esotiche invasive, in particolare Robinia pseudoacacia e Phyllostachys spp. (200 mq), che risultano fortemente infestanti e compromettono sia l’equilibrio ecologico sia la stabilità fisica del terreno. L’azione sarà completata con la messa a dimora 20 esemplari di specie autoctone arboree, selezionate in funzione della vocazionalità ecologica del sito e della capacità di favorire la biodiversità, consolidare le sponde e incrementare la resilienza degli habitat perifluviali.
2. Copertura diffusa (a valle del ponte di via Lanzo, presso la Chiesa “Madonna dei Martiri”) – sulla sponda sinistra, in corrispondenza al muro storico della chiesa, sarà realizzata una copertura diffusa con massi e astoni di salice per una lunghezza di circa 40 m e un’altezza in proiezione verticale di circa 1,5 m, con funzione di protezione dall’erosione e di salvaguardia della struttura esistente. Al piede della copertura, per tutta la lunghezza di 40 m, saranno disposti i massi vincolati.
3. Scala di risalita “bottom ramp” e copertura diffusa (presso confluenza con il Rio San Biagio),

presso la confluenza del Torrente Banna con il Rio San Biagio, è prevista la realizzazione di una scala di risalita di tipo "bottom ramp" (a tutt'alveo) per superare un dislivello di circa 70 cm causato da un sifone esistente. I massi saranno vincolati con barre infisse previa perforazione e sigillatura e legati con trefoli in acciaio; i punti di ancoraggio saranno 14. L'intervento ha l'obiettivo di ripristinare la continuità longitudinale del corso d'acqua a beneficio dell'ittiofauna. L'area interessata dall'intervento è di circa 120 m<sup>2</sup>. In aggiunta, sarà realizzata una copertura diffusa con funzione di consolidamento spondale e protezione dell'area interessata per una lunghezza di 78 m sulle sponde della confluenza del Banna e del S. Biagio con altezza media di 1,5 m in proiezione verticale.

4. Copertura diffusa (a valle della confluenza con il Rio San Biagio), in un tratto situato più a valle, sarà realizzata un ulteriore segmento di copertura diffusa con funzione di consolidamento e protezione spondale, per un tratto complessivo di 12 metri e altezza media di 1,5 m in proiezione verticale.

5. Gestione del deflusso (presso diversione con lo scolmatore), l'ultimo intervento riguarda la regolazione di una risega che attualmente devia parte della portata verso lo scolmatore, riducendo la quantità d'acqua disponibile per il torrente nel tratto urbano e per la comunità locale. L'installazione di una paratoia manuale consentirà di gestire la deviazione delle acque in modo flessibile, garantendo il mantenimento di una portata adeguata nel tratto a valle quando necessario. Questa soluzione favorirà il ripristino della continuità idraulica naturale, contribuendo al miglioramento delle condizioni ecologiche e alla fruibilità del corso d'acqua per la cittadinanza.

Per ogni altra geometria di dettaglio si rimanda agli elaborati progettuali esaminati, esclusivamente in formato digitale, a firma del dott. Carlo Grosso Nicolin e dell'arch. Elisa Grosso Nicolin.

Con deliberazione della giunta Comunale di Balangero (TO) in data 27/03/2026 n. 37 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica di che trattasi.

Con nota pervenuta in data 20/04/2026 prot. 18479, la Città Metropolitana di Torino, ai sensi della DGR n. 72-13725 del 29/03/2010, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni, che si allega in copia a costituirne parte integrante e sostanziale.

Effettuato sopralluogo in data 27/04/2026 da parte di funzionari del Settore, ed a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico Torrente Banna.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904 e s.m.i.;
- artt. 42 e 48 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;

- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 e sm.i.;
- regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14" che all'art. 26 comma 1) lett. d stabilisce e prevede che "non sono soggette al rilascio della concessione demaniale né al pagamento di canone gli interventi di manutenzione di opere esistenti [...]";
- l.r. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici di cui al parere della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora - pervenuto con nota in data 20/04/2026 prot. 18479, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Balangero (TO), ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2) siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità, delle opere previste ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, delle opere in progetto nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi variabili e permanenti, nonché delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3) trattandosi di lavori in alveo dovranno essere adottate tutte le cautele che il caso richiede sia per sicurezza delle maestranze impiegate, sia per la tutela del buono regime idraulico del corso d'acqua interessato;

4) le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regole d'arte, restando il soggetto proponente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5) i massi costituenti le opere previste, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 m<sup>3</sup> e peso superiore a 8,0 q;

verificandone inoltre l' idoneità dimensionale degli stessi massi a non essere trasportati dalla corrente;

6) è fatto assoluto divieto dell' asportazione di materiale demaniale dal sedime dell' alveo del torrente in argomento;

7) è a carico del soggetto richiedente l' onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d' acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all' occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

8) eventuale ulteriore materiale litoide demaniale, oltre a quanto previsto, da movimentare in alveo a fini manutentivi in prossimità delle opere in argomento, dovrà essere utilizzato esclusivamente a colmataura di depressioni in alveo o di sponda, previa comunicazione al Settore scrivente;

9) la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l' eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

10) l' autorizzazione si intende rilasciata con l' esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d' acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d' alveo), in quanto resta l' obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d' imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;

11) il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell' alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

12) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d' acqua o che l' opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d' acqua interessato;

13) l' autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14) il soggetto autorizzato, prima dell' inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare in caso di messa in secca parziale o totale dovrà rispettare quanto prescritto dal parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino qui pervenuto in data 20/04/2026 prot. 18479 ai sensi della LR

n° 37/2006 allegato alla presente a costituirne parte integrante;

15) il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l’inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l’ingresso in alveo e l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Riccardo Crivellari

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana  
di Torino)  
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo